

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO - OBBLIGHI APPALTATORE.....	4
ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	7
ARTICOLO 4 - COLLAUDO AUTOMEZZI	7
ARTICOLO 5 - GARANZIA.....	9
ARTICOLO 6 - COMPENSO E PREZZI UNITARI.....	9
ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	10
ARTICOLO 8 - PENALI	12
ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ARTICOLO 10 - RECESSO.....	16
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO.....	17
ARTICOLO 12 - GARANZIA.....	19
ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	21
ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI.....	22
ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	24
ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO	25
ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI.....	25
ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	25





ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE	26
ARTICOLO 22 - PRIVACY	26
ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	27
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	27



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* ing. Francesco Mascolo, nato a Crispano l'8 settembre 1970 - Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637 - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ - (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

1) che con bando pubblicato il _____ ASIA Napoli S.p.A. ha indetto la procedura aperta n. _____ avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di 8 automezzi 4 assi di massa complessiva 40 t allestiti con compattatore a carico posteriore da 30 mc, da adibire alla raccolta di rifiuti differenziati ed indifferenziati, con l'opzione per la fornitura eventuale di ulteriori n. 8 automezzi nonché l'affidamento del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita (almeno 24 mesi) decorrente dalla consegna di ogni automezzo;

2) che entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara sono pervenuti n. _____ plichi contenenti le offerte;

3) che all'esito delle operazioni di gara, il concorrente _____, è risultato aggiudicatario dell'appalto;

4) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara

- la garanzia definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
- le polizze RTC e RCO previste dal Disciplinare di gara.

La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo a garanzia



dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende _____;
- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **Disciplinare**: si intende il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il _____
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'xxxxx;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO - OBBLIGHI APPALTATORE

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta:

- a) l'incarico di eseguire la fornitura di 8 automezzi quattro assi di massa complessiva 40 t allestiti con compattatore a carico posteriore da 30 mc. Gli automezzi, da consegnare, devono essere identici tra loro, anche nei dettagli, e devono essere conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche stabilite nel Disciplinare e nell'offerta tecnica dell'Appaltatore e devono essere conformi a quanto previsto dalle norme di legge in materia;
- b) l'incarico di eseguire il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita per il periodo offerto in gara di _____ mesi decorrenti dalla consegna di ogni

automezzo nonché quello di manutenzione non in garanzia derivante da guasti causati dalla Stazione Appaltante.

2.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, entro il termine di 12 mesi dalla consegna dell'ultimo automezzo, il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, per la fornitura di ulteriori 8 automezzi e l'Appaltatore, si impegna ad eseguire tale fornitura ai stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto.

2.3 L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto si obbliga:

- a) a fornire alla Stazione Appaltante, all'atto della consegna di ciascun automezzo, al fine di consentirne l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, le attestazioni di cui all'art. 15, comma 3, del DM Ambiente 3 giugno 2014 n. 120, sulla idoneità del singolo mezzo di trasporto in relazione alla tipologia di rifiuti da trasportare, redatte secondo lo schema allegato alla documentazione di gara (Schema di attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a), del D.M. Ambiente n. 120/2014). Tale attestazione deve essere sottoposta, a cura e spese dell'Appaltatore, alla firma del Responsabile Tecnico della Stazione Appaltante;
- b) a fornire automezzi regolarmente omologati, collaudati, periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio e muniti delle personalizzazioni con logo della Stazione Appaltante. Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese dell'Appaltatore;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla consegna degli automezzi presso l'autoparco della Stazione Appaltante sito in Napoli alla Via Volpicella n. 315 o presso altra sede indicata da quest'ultima, secondo il seguente calendario i cui termini devono ritenersi essenziali nell'interesse della Stazione Appaltante:
 - n. 6 automezzi entro 120 giorni da quando l'aggiudicazione è diventata efficace;
 - n. 2 automezzi entro 120 giorni dalla ricezione dell'ordinativo effettuato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Responsabile del Procedimento;



- d) a garantire la disponibilità di un Centro Assistenza Autorizzato per l'esecuzione dell'assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, sito in _____ ad una distanza non superiore a 40 km dalla Casa Comunale di Napoli e munito di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa, tra cui a titolo meramente esemplificativo: certificato di agibilità, licenza sanitaria, certificato prevenzione incendi, conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ecc;
- e) ad espletare il servizio di manutenzione in garanzia post-vendita per _____ mesi decorrenti dalla consegna di ogni automezzo;
- f) ad eseguire gli interventi di manutenzione non in garanzia derivanti da guasti causati dalla Stazione Appaltante, previo ordinativo emesso dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- g) ad applicare, nell'espletamento del servizio di manutenzione non in garanzia, gli sconti offerti in sede di gara sulla manodopera e sui ricambi (attrezzatura, autotelaio e gruppi funzionali aggiunti), per un periodo di 5 anni dalla data di consegna del primo automezzo allestito;
- h) a rispettare i tempi di riparazione riportati nel preventivo (c.d. preventivo di riparazione) accettato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;
- i) a predisporre un report mensile riepilogativo delle prestazioni di assistenza e garanzia post vendita e degli interventi straordinari (non in garanzia) su guasti causati dalla Stazione Appaltante posti in essere nel mese di riferimento. Tale report riepilogativo deve essere trasmesso, a mezzo e-mail, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e agli addetti del Servizio di Manutenzione;
- l) a designare un responsabile dell'appalto, che rappresenterà il referente della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Di detto responsabile devono essere forniti tutti i recapiti telefonici ed e-mail _____ al fine di garantire la piena reperibilità. Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore, per il tramite del



responsabile da quest'ultimo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazioni a mezzo fax o e-mail.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

3.1 Ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha affidato a _____ l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito di verificare:

- a) che la fornitura degli automezzi e il servizio di manutenzione post-vendita siano eseguite a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel Contratto e nel Disciplinare;
- b) il rispetto dei termini di consegna da parte dell'Appaltatore;
- c) di impartire prescrizioni ed istruzioni, mediante ordini di servizio, in merito alla corretta esecuzione del servizio di garanzia post-vendita, a cui l'Appaltatore deve attenersi rispettando i termini e le modalità di adempimento fissati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3.2 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e in particolare del personale addetto al Servizio di Manutenzione. I recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono: tel. _____ e-mail _____. Per il Servizio di Manutenzione si segnalano i seguenti addetti: _____.

ARTICOLO 4 - COLLAUDO AUTOMEZZI

4.1 La Stazione Appaltante provvede al collaudo/verifica di conformità degli automezzi consegnati dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto. Il collaudo è demandato ad una Commissione, di almeno tre membri, presieduta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4.2 Il collaudo si terrà entro 10 giorni dalla consegna di ciascun automezzo presso la sede in cui è stata eseguita la medesima consegna. La Stazione Appaltante deve convocare l'Appaltatore mediante avviso da trasmettere a mezzo pec almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il collaudo. Nell'avviso saranno

indicati data, orario e sede del collaudo.

4.3 L'Appaltatore deve partecipare, anche mediante un proprio delegato, alle operazioni di collaudo. La mancata partecipazione dell'Appaltatore alle operazioni di collaudo comporta l'accettazione di quanto rilevato dalla commissione nel relativo verbale.

4.4 Nel corso delle operazioni di collaudo, la Commissione deve accertare la corrispondenza degli automezzi forniti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche previste nel Disciplinare, secondo le modalità ivi descritte.

Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ad ogni ulteriore verifica/prova che la Commissione ritenesse opportuno eseguire.

4.5 Le operazioni di collaudo devono risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal medesimo Appaltatore o dal suo delegato. Il verbale deve riportare gli estremi del Contratto e dell'eventuale ordine emesso (data, protocollo ecc), una sintetica descrizione delle operazioni di verifica espletate e l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura nel caso in cui ne sussistano le condizioni. Una copia del verbale deve essere consegnata all'Appaltatore ai fini della fatturazione degli importi dovuti per la fornitura dei soli automezzi. Qualora in sede di collaudo dovessero emergere anomalie, l'Appaltatore, ove possibile, è tenuto ad eliminare a propria cura e spese dette anomalie fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali previste dall'art. 8.2 del Contratto.

4.6 Fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 qualora il collaudo dia esito negativo l'Appaltatore si obbliga:

- a) qualora ne sussistano le condizioni a provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dal verbale di collaudo;
- b) qualora, ad insindacabile giudizio della commissione di collaudo, i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi

difettosi e/o viziati entro 30 giorni dal verbale di collaudo.

4.7 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 5 - GARANZIA

5.1 L'Appaltatore garantisce per 24 mesi, a decorrere dalla data del verbale positivo di collaudo, che gli automezzi forniti e collaudati siano idonei all'uso cui sono destinati e siano esenti da vizi e difetti di produzione tali da pregiudicarne la funzionalità e/o da non renderli conformi a quanto previsto nella documentazione tecnica di gara.

5.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere i vizi e/o difetti di cui sopra, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta. Effettuata la denuncia, l'Appaltatore deve:

- a) qualora ne sussistano le condizioni provvedere a propria cura e spese alla riparazione dei vizi e dei difetti riscontrati entro 20 giorni dalla relativa denuncia;
- b) qualora ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante i vizi e/o difetti non siano riparabili, a sostituire, a propria cura e spese, gli automezzi difettosi e/o viziati entro 30 giorni dalla relativa denuncia.

ARTICOLO 6 - COMPENSO E PREZZI UNITARI

6.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un compenso sulla base dei seguenti prezzi unitari:

- a) per la fornitura degli automezzi un importo pari al prezzo unitario offerto in sede di gara pari ad Euro _____ per ciascun automezzo fornito;
- b) per il servizio di assistenza e di manutenzione post vendita in garanzia un importo unitario offerto in sede di gara pari a _____ per ciascun automezzo.

6.2 Per il servizio di assistenza e di manutenzione post vendita non in garanzia, la Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore un compenso da determinare sulla

base delle seguenti condizioni:

- a) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____ % sull'importo di € 30,00/h previsto per la manodopera;
- b) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____ % sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'attrezzatura;
- c) applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al ____ % sul listino prezzi parti di ricambio originali costituenti l'autotelaio e i gruppi funzionali aggiunti

6.3 I prezzi di cui ai precedenti commi sono comprensivi degli oneri di sicurezza.

ARTICOLO 7 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

7.1 Termini di pagamento degli automezzi

Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo degli automezzi consegnati, l'Appaltatore emette fattura per un importo pari al prezzo unitario offerto per ciascun automezzo moltiplicato per il numero di automezzi consegnati e collaudati. La Stazione Appaltante esegue il pagamento dell'importo fatturato con le seguenti modalità:

- a) 25% a 30 giorni data fattura fine mese;
- b) 25% a 60 giorni data fattura fine mese;
- c) 25% a 90 giorni data fattura fine mese;
- d) il saldo a 120 giorni data fattura fine mese.

Le fatture devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e devono e devono essere corredate da copia del verbale di collaudo, attestante la regolare esecuzione della fornitura di automezzi, rilasciato all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4. Le fatture devono essere intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

7.2 Termini di pagamento servizio manutenzione post vendita in garanzia

Il pagamento del servizio di manutenzione post vendita, il cui valore è stato offerto in gara, viene eseguito in quattro rate semestrali identiche posticipate entro il



termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della relativa fattura. Il numero di rate è in ogni caso funzione della durata effettiva del servizio di manutenzione offerto in sede di gara. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite degli addetti al Servizio Manutenzione, della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi (tenuto conto dei report mensili trasmessi), delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore nel semestre di riferimento.

7.3 Termini di pagamento servizio manutenzione post vendita non in garanzia

Il pagamento del servizio di manutenzione non in garanzia viene eseguito in rate mensili posticipate, entro il termine di 60 giorni f.m. dal ricevimento della relativa fattura. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'attestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per il tramite degli addetti al Servizio Manutenzione, della regolarità, in termini qualitativi e quantitativi (tenuto conto dei report mensili trasmessi), delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore nel mese di riferimento.

7.4 Le fatture relative al servizio di manutenzione (sia in garanzia che non in garanzia) devono riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e devono essere corredate dall'attestazione di regolarità delle prestazioni eseguite rilasciata dal DEC, devono essere intestate ad A.S.I.A. - Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D- 80146 NAPOLI ed inviate a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

7.5 Il pagamento delle fatture è inoltre subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010. Nel caso di ricorso al subappalto, il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto avviene solo previa acquisizione del DURC in corso di validità



dell'Appaltatore e di tutti gli eventuali subappaltatori.

Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

ARTICOLO 8 - PENALI

8.1 Penale per ritardata consegna

La Stazione Appaltante si riserva di applicare salvo il risarcimento del maggior danno:

- a) una penale di Euro 450,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il decimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett c);
- b) una penale di Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra l'undicesimo ed il venticinquesimo, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett. c);
- c) una penale di Euro 800,00 per ogni giorno di ritardo, successivo al ventiseiesimo giorno, nella consegna degli automezzi rispetto ai termini previsti all'art. 2.2 lett. c) fermo restando in quest'ultimo caso il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 9.

La consegna di automezzi sprovvisti della documentazione prevista per il relativo utilizzo (es. contrassegni, permessi, collaudi, attestazione ai sensi art. 15, comma 3 lett. a) del D.M. Ambiente n. 120/2014 ecc - cfr art. 2 lett. a e b) o, comunque, non muniti di tutta la documentazione occorrente per il loro utilizzo sarà considerata come non avvenuta, con conseguente applicazione delle penali innanzi descritte (lettere a, b) e c) fino al momento della consegna della documentazione necessaria. Oltre il ventiseiesimo giorno, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

8.2 Per mancato superamento del collaudo di accettazione

Nel caso di mancato superamento del collaudo, gli automezzi saranno considerati come non consegnati nei termini pattuiti e la Stazione Appaltante, in attesa che l'Appaltatore provveda, ove possibile, ad eliminare le anomalie riscontrate, si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 450,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il quindicesimo, nell'eliminazione delle anomalie;
- b) una penale di Euro 600,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il sedicesimo ed il trentesimo, nell'eliminazione delle anomalie.

Dal trentunesimo giorno la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 9. Analogamente la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il Contratto qualora non sia possibile porre rimedio alle anomalie riscontrate in sede di collaudo.

8.3 Per gli inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia e non in garanzia

- a) Ritardo nel servizio di assistenza

La Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, ricompreso tra il primo ed il settimo, nella riconsegna degli automezzi rispetto tempi riportati nel preventivo di riparazione accettato dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante. Qualora il ritardo superi i sette giorni, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di far eseguire la riparazione presso altre officine, addebitandone il costo all'Appaltatore ed applicando, inoltre, una penale pari a 300 €/giorno per i successivi giorni necessari alla riparazione.

- b) Difformità/anomalie servizio di assistenza/manutenzione

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustivi o difformi rispetto alle richieste formulate dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso

altre officine, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, e di applicargli una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di fermo macchina.

c) Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici. Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dal Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici addebitando i relativi costi all'Appaltatore. Tali costi comprendono la manodopera necessaria per le lavorazioni, l'acquisto dei ricambi nonché Euro 200,00 per ogni giorno di fermo macchina.

8.4 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

8.5 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali

ARTICOLO 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante ha diritto a risolvere il Contratto nei seguenti casi:



- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di subappalto abusivo;
- b. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15 del Contratto;
- e. nell'ipotesi di reiterate inadempienze all'obbligo dell'Appaltatore di trasmettere la rendicontazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 2, lett. i) del Contratto;
- f. qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- g. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del Contratto;
- h. nel caso in cui il ritardo nella consegna degli automezzi abbia superato il 26° giorno rispetto alla data prevista;

i. nel caso in cui il ritardo nel ripristino delle anomalie riscontrate in sede di collaudo abbia superato i 30 giorni dalla relativa constatazione.

*** **

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante manifesti la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione del Contratto ex artt. 1454 e 1456 Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

ARTICOLO 10 - RECESSO



10.1 Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012 (di conversione del Decreto legge n. 95/2012), la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non eseguite nel caso in cui tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non eseguite, i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del Contratto siano migliorativi rispetto a quelli stipulati del Contratto e allorquando l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri delle Convenzioni Consip S.p.A..

10.2 La Stazione Appaltante si riserva dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del Codice.

10.3 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto qualora, nel corso di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, venga accertato il venir meno in capo all'Appaltatore dei requisiti morali previsti dall'art. 80 del Codice, fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dall'art. 108, comma 2, lett., b) del codice. In tale ipotesi, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Cod. Civ..

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[OPPURE IN ALTERNATIVA IN CASO DI SUBAPPALTO]

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di ricorrere al subappalto del servizio di manutenzione, alla seguente impresa _____ **[QUALORA RICORRA L'EVENTUALITA']** Atteso che il predetto subappaltatore appartiene alla categoria delle piccole/medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti.



11.2 L'Appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16.3 del Contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere.

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento del servizio di manutenzione (la certificazione relativa al Centro di Assistenza) oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

11.3 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di



questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11.4 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa

11.5 [NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE] Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presenta clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

11.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 12 - GARANZIA



12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2006, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ *[da determinare in base al ribasso in sede di gara]* di quello contrattuale (fermo restando quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016). Gli estremi della polizza sono i seguenti _____. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell'art. 1944 del Cod. Civ, la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante, e l'espressa rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 Cod. Civ. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia dalla data di stipula del Contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stesse, da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più, durante l'appalto, rispetto al credito maturato dall'Appaltatore così come risultante dalla liquidazione finale. Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del maggior danno e all'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto. In particolare, l'Appaltatore si accolla tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singolo automezzo presso l'autoparco e/o altra sede indicata dalla Stazione Appaltante, mentre il Centro di Assistenza si accolla tutti i rischi correlati al servizio di manutenzione in garanzia e non, per tutta la durata del Contratto.

A tal fine sia l'Appaltatore che (*nel caso di subappalto*) il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Appaltatore che del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione della Stazione Appaltante. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore della Stazione Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI -CONTRIBUTIVI

14.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

14.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

15.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione (es. verbale di collaudo degli automezzi oppure certificato di regolare esecuzione prestazioni di manutenzione) a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

15.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

15.3 E' fatto divieto di cedere di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 16- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

16.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i: _____

oppure in alternativa si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. Le fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

16.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

16.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

17.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.



17.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

18.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

18.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 19 - SPESE CONTRATTUALI

19.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ -CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità". In caso contrario, si applicheranno le sanzioni ivi previste. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, durante l'esecuzione del Contratto, ivi comprese le variazioni relative ad eventuali subappaltatori o fornitori.

20.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone

integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

20.3 L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via transattiva o bonaria ai sensi degli articoli 206 e 208 del D. Lgs n. 50/2016.

21.2 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario del Foro di Napoli.

ARTICOLO 22 - PRIVACY

22.1 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione Appaltante dichiara che le finalità del trattamento sono le seguenti:

- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;



- i dati forniti dall'Appaltatore vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto.

ARTICOLO 23 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

23.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Disciplinare Tecnico;
- c) DUVRI;
- d) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

24.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

24.2 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

24.3 Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

24.4 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni





normative:

D.Lgs. n. 50/2016; D.p.r. n. 207/2010; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi,
Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e
sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare
specificatamente l'articolo 22 (Foro competente) del Contratto.



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Sede Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 735 15 77 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637